

ARTICOLO 1 Condizioni generali di associazione

Si diventa Soci dell'Automobile Club d'Italia (ACI) a seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata al Club e del pagamento della quota associativa.

Attraverso l'associazione il Socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito esercita il diritto di voto. L'associazione all'ACI - valida 365 giorni a partire dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e pagamento della quota - dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto:

- in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

La presente formula associativa "ACI Motocity" è valida esclusivamente se intestata a persona fisica. Al momento dell'associazione il Socio fornisce i propri dati anagrafici, di residenza (o domicilio) nonché quelli relativi alla targa del veicolo che intende associare. Per veicolo, targato, coperto da assicurazione RCA ed in regola con il codice della strada vigente, si intende:

- ciclomotore a due o a tre ruote con cilindrata fino a 50 cc.;
- motoveicolo a due, tre o quattro ruote con cilindrata fino a 150 c.c..

La definizione di veicolo è valida per l'intero Regolamento e per brevità non sarà ripetuta negli articoli successivi.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate dall'ACI in corso di validità delle associazioni, verranno comunicate tramite la rivista sociale "Automobile Club" ed avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci.

Il Socio è tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica: **infosoci@aci.it** le eventuali variazioni relative ai dati di residenza (o domicilio) e di individuazione del veicolo; in caso contrario non potrà usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento. Le modifiche comunicate dal Socio verranno annotate elettronicamente a cura dell'Automobile Club di appartenenza o di **infosoci@aci.it** ed avranno effetto dalle ore 24 del giorno di annotazione.

Al Socio - a seguito dell'associazione - viene rilasciata un documento temporaneamente sostitutivo della tessera, in attesa dell'invio della stessa per via postale. In tale occasione, il Socio riceverà altresì copia del presente Regolamento, che nel frattempo potrà essere consultato sul sito internet **www.aci.it** oppure essere richiesto all'Automobile Club della provincia o ad una delle sue Delegazioni.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al Socio - dietro richiesta - un duplicato (o documento temporaneamente sostitutivo della tessera); le spese di duplicazione restano a carico del Socio.

Le prestazioni in caso d'assistenza saranno erogate al veicolo indicato all'atto dell'associazione in caso di incidente, furto e guasto dello stesso.

Per evento si intende: l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Per guasto si intende: qualsiasi guasto improvviso ed imprevisto del veicolo, incluso l'incendio, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso e che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi non riconducibili ad auto officine, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per il Socio e per la circolazione stradale.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale (incluso l'incendio) in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinare l'immobilizzo immediato, su strada, presso abitazioni o parcheggi non riconducibili ad auto officine, ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per il Socio.

Per brevità tali definizioni non saranno ripetute negli articoli seguenti, ma saranno valide per l'intero Regolamento.

Le prestazioni di assistenza al veicolo (artt. da 2 a 3) potranno essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, chiamando la Centrale Operativa al Numero Verde 803.116.

Tutti gli interventi di assistenza di cui agli articoli successivi devono essere disposti direttamente dalla

Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati. Qualora la Centrale Operativa non riuscisse a contattare il Socio, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare che il Socio avrà voluto comunicare al momento della richiesta alla Centrale.

Qualora il Socio non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni di seguito elencate, ACI non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ARTICOLO 2 Soccorso stradale

In tutti i casi di guasto, incidente o ritrovamento del veicolo a seguito di furto, ACI garantisce gratuitamente - per un numero massimo di due volte nel corso dell'anno associativo - l'intervento di primo soccorso stradale e l'eventuale recupero del veicolo, che avverranno qualora l'intervento sia possibile e consentito dalla legge.

Si intenderà comunque erogata la prestazione di soccorso qualora il Socio rifiuti il traino proposto dall'officina delegata intervenuta in alternativa alla riparazione sul posto inizialmente richiesta e non effettuabile per impossibilità tecnica.

Ad esaurimento in corso d'anno associativo dei due soccorsi gratuiti previsti il Socio potrà usufruire di tariffe scontate per eventuali ulteriori richieste di soccorso alla Centrale Operativa. Tutte le tariffe vigenti (sia ordinarie che scontate) possono essere consultate sul sito internet **www.aci.it**.

Per intervento di primo soccorso si intende:

- l'assistenza al motoveicolo o ciclomotore sul luogo di fermo o l'intervento di un'auto attrezzata ad officina mobile (ACI Mobile), con l'obiettivo di effettuare - ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio - la riparazione sul posto e consentire il proseguimento del viaggio. Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) resta a carico del Socio, mentre le spese di manodopera restano a carico di ACI;
- il traino del veicolo fino alla più vicina officina delegata "ACI Soccorso Stradale 803.116" o presso altro luogo scelto dal Socio entro una percorrenza massima di 15 km dal luogo di fermo.

Il Socio può chiedere il traino, anche oltre il limite chilometrico dei 15 km ma in tal caso, concordando tempi e modalità con la Centrale Operativa, il costo dei chilometri eccedenti (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) resta a suo carico alle tariffe esclusive riservate ai Soci consultabili sul sito **www.aci.it** e all'estero secondo le normative locali; in tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino potrebbe avvenire non contestualmente all'intervento di primo soccorso.

Qualora l'officina delegata "ACI Soccorso Stradale 803.116" intervenuta non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dal Socio, il successivo trasporto dovrà avvenire in forma gratuita, entro i limiti chilometrici sopra indicati, calcolati dalla sede dell'officina e senza alcun ricarico per la sosta.

Qualora, invece, il Socio al momento della richiesta di soccorso non sia in grado di comunicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo e lo stesso venga trainato fino alla più vicina officina "ACI Soccorso Stradale 803.116", il successivo trasporto richiesto dal Socio, presso la destinazione prescelta, verrà effettuato dalla sede dell'officina delegata come prestazione di trasporto alle tariffe scontate vigenti, con l'eventuale integrazione della sosta.

Per recupero si intende l'operazione necessaria per riportare sulla sede stradale nel senso di marcia il veicolo, che avverrà in forma gratuita salva l'eventuale necessità di intervento di mezzi speciali (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 kg) con costo a carico del Socio alle tariffe riservate ai Soci.

Per ottenere le prestazioni indicate al presente articolo è indispensabile contattare esclusivamente la Centrale Operativa (Numero Verde 803.116); solo così si potrà avere la garanzia dell'intervento di ACI alle condizioni previste dal presente Regolamento.

In casi riconosciuti di forza maggiore (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da ACI effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del Socio o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore) ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborserà al Socio il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI (consultabili sul sito internet **www.aci.it**).

ARTICOLO 3 Trasporto e custodia del veicolo

Il Socio ha la possibilità di richiedere - anche al di fuori di uno specifico intervento di soccorso - il trasferimento del veicolo da e per qualunque località nazionale.

Le tariffe nazionali per prestazioni a pagamento per Veicoli leggeri, incluse le tariffe di custodia, sono consultabili sul sito internet **www.aci.it**.

ARTICOLO 4 Altri servizi riservati ai Soci

Il Socio, durante il periodo di validità dell'associazione, ha diritto ai seguenti ulteriori servizi:

- abbonamento annuale (11 numeri) alla rivista mensile "Automobile Club";
- sconti e condizioni privilegiate per polizze assicurative Sara;
- possibilità di acquistare pacchetti di viaggio della ACI Travel S.p.A. riservati ai Soci e ai loro familiari;
- sconti e condizioni privilegiate presso gli esercizi commerciali convenzionati con ACI e con il circuito internazionale "Show your Card!".

ARTICOLO 5 Servizio Informazioni per i Soci

Per informazioni, limitatamente al territorio nazionale (meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi) è disponibile - in forma esclusiva per i Soci - il Numero Verde 803.116, attivo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.

Inoltre il Socio, contattando lo stesso Numero Verde dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali, potrà richiedere:

- informazioni e consigli automobilistici su cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito ecc.; informazioni riguardanti la mobilità motorizzata (multe, tasse auto);
- informazioni e consigli su come si ottengono e quanto costano i documenti (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà);
- informazioni turistiche (documentazioni, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, situazione sanitaria e climatica del paese di destinazione, alberghi, ristoranti, pensioni per cani e gatti).

ARTICOLO 6 Tutela Legale

Oggetto della Tutela Legale

La garanzia riguarda l'assistenza giudiziale che si rende necessaria per la tutela dei diritti del Socio in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore (come indicati all'art. 1 e nella nota 1), nei limiti e alle condizioni sotto riportate, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per:
 - delitto colposo;
 - contravvenzione;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
- d) La Società (D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. che per brevità non sarà ripetuta negli articoli seguenti, ma sarà valida per il presente Regolamento) riconoscerà al Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del Nuovo Codice della Strada:
 1. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri di cui all'Art. 7 del suddetto Decreto Legislativo;
 2. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punte-

(1) Per veicolo (targato, coperto da assicurazione RCA ed in regola con il codice della strada vigente ad esclusione delle targhe "prova") si intende uno dei seguenti mezzi: autovettura (incluso carrello - appendice); autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose; autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg; motoveicolo o ciclomotore a due ruote; motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 c.c.; camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg; altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva non superiore a 2.500 kg.

gio iniziale, si renda necessario per il Socio sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

La Società garantirà inoltre, le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazioni superiori a cinque punti.

Spese Garantite

Ai fini sopraelencati viene garantito il rimborso delle spese:

- relative all'intervento di un legale facente parte della Rete dei fiduciari della Società o di un legale liberamente scelto dal Socio;
- relative all'intervento di un consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- liquidate a controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- relative ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- relative ad indagini per la ricerca di prove a difesa;
- sostenute per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- relative agli arbitri e al legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi dell'U.E., esclusa l'Italia, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente entro il limite massimo di € 10.000. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli eventuali oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ARTICOLO 6.1 Estensione Territoriale

La "Tutela Legale" sarà valida ed operante per sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in Italia e nei paesi appartenenti all'U.E.; in caso di procedimento penale;
- in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di indennità per recupero punti patente (art. 6, punto d).

ARTICOLO 6.2 Massimali e limiti

La garanzia relativa alla "Tutela legale" di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 6 è prestata, fino alla concorrenza del massimale di € 11.000,00 per sinistro, senza limite per anno.

Limitatamente al punto d) dell'art. 6 è previsto un rimborso:

- nel caso 1. fino ad un massimo di € 250,00;
- nel caso 2. fino ad un massimo di € 400,00.

ARTICOLO 6.3 Esclusioni

La garanzia relativa alla "Tutela Legale" è esclusa se:

- il Socio è persona giuridica e non persona fisica;

- il Socio non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; viceversa la garanzia diventa operante se il Socio che non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, oppure che è munito di patente scaduta, ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro;
- il Socio è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o in caso di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il Socio venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, dopo che la sentenza è passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
- il veicolo è un natante o un veicolo industriale con peso superiore a kg 2.500.

ARTICOLO 6.4 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Socio deve:

1. darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di associazione all'ACI in corso di validità;
2. far pervenire alla Società entro il termine indigerabile di 60 giorni dalla data dell'evento stesso:
 - i documenti giustificativi in originale in caso di eventi relativi all'indennità punti patente (art. 6, punto d);
 - prendere contatto con il legale facente parte della Rete dei Fiduciari della Società il cui riferimento sarà fornito direttamente da quest'ultima, in caso di eventi relativi ai punti a), b) e c) dell'art. 6.

In ambedue i casi la documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: **D.A.S. S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via IV Novembre n.ro 24 - 37126 Verona**

Le prestazioni di cui al presente articolo sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (Via IV Novembre n. 24 - 37126 Verona), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 26.11.1959 (Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11.12.1959).

INFORMATIVA ACI

Informativa resa all'interessato da ACI ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Ai sensi dell'art.13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti direttamente presso i Soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione.

I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n.8, cap. 00185, nella persona del Presidente *pro-tempore*, quale Rappresentante legale;
- l'Automobile Club locale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo a livello locale.

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- ACI Informatica S.p.A., con sede in Via Fiume delle Perle n.24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
- ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n.83/A, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del Codice della Privacy, per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n.8, cap.00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: infosoci@aci.it.

Per comodità si riporta di seguito il testo integrale del citato art.7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti":

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il trattamento dei dati comprende la loro comunicazione alle Società del Gruppo ACI per l'erogazione delle prestazioni previste dal presente regolamento, nonché alle altre società con cui ACI ha stipulato e stipulerà convenzioni relative ai servizi associativi. L'elenco di tali soggetti con l'indicazione dei servizi da essi forniti è disponibile presso l'Automobile Club d'Italia, Direzione Centrale Soci, Via Marsala n.8, cap.00185 Roma.